

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 222 del 9 FEB. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: SOSPENSIONE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO DELLE DIPENDENTI G.C. E O.M.T. .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 9 FEB. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, da Sigg.
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

* il Direttore Sanitario, Dott. Pasquale Granata, in sostituzione del Direttore
Generale, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 2053 del 20.12.2011 l'Azienda disponeva, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 19.4.2004 del Comparto Sanità , la sospensione dei dipendenti Giannone Carolina matr. 35462, Maltese Maria, matr. 36225, Olivieri Maria Terse matr. 37310, Cannata Giuseppe, matr. 10363 con decorrenza dal 19.12.2011 e per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale, sulla scorta del provvedimento adottato nei confronti degli stessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica;

VISTE le separate note pervenute il 9.2.2012 della sig.ra Giannone Carolina e della sig.ra Olivieri Maria Teresa che comunicano che con ordinanza del 3.2.2012 la Quinta Sezione Penale del Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Modica ritenendo la insussistenza di esigenze cautelari e, pertanto, chiedono la riammissione in servizio;

PRESO ATTO che l'ordinanza del Tribunale di Catania ribadisce la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alle suddette dipendenti per il reato di truffa aggravata a danno di Ente Pubblico;

CONSIDERATO che i gravi fatti ivi indicati, oltre a costituire reato, se confermati giudizialmente, costituiscono grave violazione disciplinare ed impediscono all'Azienda il proseguimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 55- quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ("falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia") punita con la sanzione del licenziamento disciplinare

PRESO ATTO dell'avvenuto avvio del procedimento disciplinare ;

VISTO l'art. 15 comma 2 e 3 del CCNL Comparto 19.4.2004 che recita : " *L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8* ".

VISTO l'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che recita : " *Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.* ".

CONSIDERATO che mentre la sospensione obbligatoria, già adottata dall'Azienda, costituisce un atto dovuto per la p.a. in sede di temporanea estromissione del proprio dipendente dall'organico degli effettivi conseguente ad un provvedimento giudiziale, che, non abbisogna, quin-

di, di particolari motivazioni al di fuori di quelle che si rinvenivano nel provvedimento stesso o, come nel caso di specie, dalla notorietà del fatto, il provvedimento di sospensione facoltativa impone un giudizio comparativo, a seguito della disposta scarcerazione dell'imputato-dipendente, atteso che l'ordine di scarcerazione non fa venir meno automaticamente la sospensione cautelare obbligatoria precedentemente disposta dall'Ente di appartenenza del dipendente - determinando unicamente l'effetto di "costringere" la p.a. a statuire, alternativamente, in merito alla questione involgente il giudizio sulla riammissione in servizio, ovvero, nel ritenere sussistenti i presupposti per la legittima permanenza della sospensione cautelare già disposta, che da "obbligatoria" diventa quindi "facoltativa";

CONSIDERATO che la Giurisprudenza in materia ha affermato che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, dopo che si è esaurita quella obbligatoria, è vicenda rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, proprio per questo, è tenuta ad indicare quali ragioni ostino al reinserimento del soggetto nella struttura pubblica; ragioni che devono, in genere, riguardare fatti e circostanze che determinano un discredito dell'Amministrazione (in relazione alla gravità degli addebiti e all'ufficio ricoperto dal soggetto) e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro, dove la presenza di un soggetto indagato per illeciti penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività (in tal senso, tra le altre, : Cons. di Stato sez. IV 6.7.2004 n. 5019), circostanze tutte che si ritengono pienamente ricorrenti nella fattispecie in oggetto ;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 12.5.2006 n. 2680 che ritiene sufficientemente motivata la sospensione facoltativa dal servizio di un dipendente con riferimento ai reati contestati nella ordinanza di rinvio a giudizio, di particolare gravità;

CONSIDERATO che nel caso in questione si ritengono ricorrenti i suddetti presupposti per la adozione della **sospensione facoltativa**, in considerazione che i fatti contestati sono direttamente attinenti al rapporto di lavoro e tali da giustificare, se confermati giudizialmente, la sanzione disciplinare del licenziamento;

CONSIDERATO, infatti, che in tal senso depongono la valutazione in merito alla estrema gravità delle fattispecie di reato contestate, connesse alla posizione rivestita da entrambe le dipendenti, infermiere presso il CUP di Modica, sotto il particolare aspetto dei fatti contestati (nel periodo compreso tra il 18.2.2010 e il 16.3.2010 sarebbero state presenti in servizio per circa 15 giorni, allontanandosi dal proprio ufficio per oltre sette ore, come risulterebbe documentato da riprese video predisposte dal Commissariato PS di Modica), fatti che, come sopra ricordato, ove confermati, non potrebbero che determinare l'Azienda per il licenziamento disciplinare ; che, a quanto sopra, occorre aggiungere e considerare il grave allarme sociale derivatone, con pesante detrimento per l'immagine dell'Azienda; il danno all'immagine ed il turbamento derivatone sulla attività della struttura di appartenenza; infine, il disagio che potrebbe ulteriormente determinarsi sia nell'ambiente di lavoro, in caso di riammissione in servizio delle dipendenti, anche nel caso di assegnazione delle stesse ad altro servizio ospedaliero, e sia, nel contempo, il giudizio negativo che potrebbe derivare all'Azienda dalla notizia di tale riammissione ;

RITENUTO, pertanto, che, per la gravità dei fatti contestati e per il notevole allarme sociale conseguente appare doveroso per l'Azienda, allo stato degli atti, adottare nei confronti delle dipendenti Giannone Carolina e Olivieri Maria Teresa identico provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, con decorrenza dalla cessazione degli effetti della sospensione obbligatoria, atteso il venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale, fermo restando il diritto delle stesse a percepire il trattamento di cui all'art. 15 comma 7 del CCNL 19.4.2004;

RITENUTO, pertanto, che, per le sopra esposte ragioni, non può trovare accoglimento l'istanza di riammissione in servizio dalle stesse presentata in data 9.2.2012;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Adottare con effetto immediato nei confronti delle dipendenti Giannone Carolina e Olivieri Maria Teresa sopra generalizzate il presente provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio fino alla sentenza definitiva, con decorrenza dalla cessazione degli effetti della sospensione obbligatoria, atteso il venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale, fermo restando il diritto delle stesse a percepire il trattamento di cui all'art. 15 comma 7 del CCNL 19.4.2004;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		